



Responsabilità dei coniugi

LIG 13 I
LIFD 13 I, II

1. PREMESSE E PRINCIPI

Per i periodi fiscali per cui vengono tassati congiuntamente, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono di principio solidalmente per l'imposta complessiva (responsabilità solidale illimitata). Questo significa che l'Amministrazione delle imposte può chiamare in causa ogni coniuge per l'ammontare complessivo dell'imposta. Questa responsabilità solidale di principio dei coniugi è la conseguenza del principio della tassazione congiunta dei coniugi¹. Ogni coniuge risponde tuttavia solo per la sua quota dell'imposta complessiva, se l'altro coniuge è insolvente. L'inizio dell'insolvenza di un coniuge ha dunque come conseguenza che, per quanto riguarda tutte le imposte non ancora saldate, ogni coniuge risponde solo per la sua quota dell'imposta complessiva. Anche in caso di tassazione separata ogni coniuge risponde unicamente per le sue imposte. Contrariamente a questa terminologia adottata da legislatore, giurisprudenza e dottrina, negli ultimi casi menzionati non si tratta giustamente di una "responsabilità" in senso stretto, poiché in realtà si dovrebbe parlare di "responsabilità" unicamente laddove si tratta di rispondere a un debito altrui².

2. RESPONSABILITÀ SOLIDALE: PRESUPPOSTI ED EFFETTI

La responsabilità solidale di entrambi i coniugi ha validità indipendentemente dal regime dei beni e di principio anche indipendentemente dalla composizione del reddito e della sostanza dei coniugi.

La responsabilità solidale è vincolata al presupposto della tassazione congiunta della coppia nel periodo fiscale corrispondente (art. 13 cpv. 1 LIG; cfr. anche art. 13 cpv. 1 LIFD). In caso di matrimonio, i coniugi sono tassati congiuntamente per l'intero periodo fiscale (art. 69 cpv. 1 LIG e art. cpv 1 LIFD). In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 69 cpv. 2 LIG e art. 42 cpv. 2 LIFD).

In base alla responsabilità solidale, nella procedura di esecuzione forzata l'imposta complessiva può essere fatta valere nei confronti di ogni coniuge. In caso di mancato

¹ Circolare n. 30 dell'AFC "Imposizione die coniugi e della famiglia", cifra 6.1; F. Richner/W. Frei/S. Kaufmann/T. Rohner, Handkommentar zum DBG, 4^a ed., Zürich 2023, art. 13 N 1.

² Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. Cit., Art. 13 N 4; P. Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2^a ed., Basilea 2019, Art. 13 N 1.

pagamento delle imposte, l'**autorità di riscossione è libera** di scegliere quale dei due debitori solidali chiamare in causa per l'importo interessato dalla responsabilità solidale³. La riscossione dell'imposta può avvenire dopo una sollecitazione del primo coniuge rimasta senza esito oppure subito presso il secondo coniuge. Il ricorso a un coniuge in virtù della sua responsabilità solidale non presuppone obbligatoriamente che sia dapprima stata avviata una procedura di riscossione contro l'altro coniuge rimasta senza esito⁴. Ciò risulta dal senso e dallo scopo dell'istituto giuridico della responsabilità solidale.

Per ovvi motivi, di regola per l'imposta complessiva si procede dapprima all'esecuzione del coniuge con la sostanza superiore.

3. FINE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE: CONDIZIONI DETERMINANTI

Per l'**imposta federale diretta**, nell'art. 13 cpv. 2 LIFD il legislatore ha fissato esplicitamente che a partire dal momento in cui i coniugi vivono separati legalmente o di fatto la responsabilità solidale dei coniugi decade non solo per le future fatture di imposta, bensì anche per tutti quelli ancora dovuti e dunque anche per le imposte tassate congiuntamente. Per la Confederazione non esiste di conseguenza una "solidarietà in base al periodo fiscale" e dopo la separazione ogni coniuge risponde solo per la quota dell'imposta complessiva che viene a cadere sui propri fattori imponibili⁵. Con riferimento alle **imposte cantonali** ci si è volutamente scostati dalla soluzione applicata dalla LIFD e per stabilire la responsabilità ci si deve basare sulla situazione nel periodo fiscale in questione e non sulla situazione al momento della riscossione. La fine della responsabilità solidale coincide in altre parole con la fine della tassazione congiunta dei coniugi. La responsabilità solidale mantiene la sua validità per i conteggi fiscali non ancora saldati dei periodi in cui i coniugi venivano tassati congiuntamente.

4. RESPONSABILITÀ SOLIDALE LIMITATA IN CASO DI "INSOLVENZA"

4.1 Principio

In caso di insolvenza dell'altro coniuge, ogni coniuge risponde solo per la sua quota dell'imposta complessiva (art. 13 cpv. 1 LIG; in sostanza anche art. 13 cpv. 1 LIFD).

L'onere della prova per l'insolvenza spetta al coniuge che adduce questa affermazione per sottrarsi alla responsabilità solidale illimitata⁶. La mera prova prima facie della

³ TF 23.10.2015, 2C_58/2015, E. 5.1; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. Cit., art. 13 N 6; Locher, op. cit, art. 13 N 11.

⁴ Cfr. Locher, op. cit., art. 13 n 11.

⁵ TF 18.7.2016, 2C_723/2015, E. 4.1.4; Locher, op. cit., Art. 13 N 15.

⁶ Circolare n. 30, cifra 6.2.1

presunta insolvenza non è sufficiente⁷. Resta da verificare la questione di come possa essere dimostrata l'insolvenza. Il presupposto dell'insolvenza deve dunque essere considerato dato se il coniuge chiamato in causa prova che⁸:

- nei confronti dell'altro coniuge vi sono degli attestati di carenza di beni;
- nei confronti dell'altro coniuge è stata avviata la procedura fallimentare;
- con l'altro coniuge è stato stipulato un concordato con abbandono dell'attivo.

Si tratta di un'**enumerazione non conclusiva** dei criteri più palesi per dimostrare l'insolvenza. L'insolvenza deve essere riconosciuta anche quando vengono dimostrate altre caratteristiche convincenti, come p.es. il totale indebitamento eccessivo⁹. Il coniuge che richiede l'insolvenza non deve avere redditi pignorabili e allo stesso tempo non deve avere beni che possano essere arginati, almeno a medio termine. Se questo è il caso, la responsabilità di un coniuge per l'imposta complessiva sarebbe ingiusta poiché, nel rapporto interno, il coniuge che paga l'imposta complessiva non potrebbe più ottenere la quota che toccherebbe all'altro coniuge, oppure potrebbe farlo solo con grande sforzo. In casi simili il fisco deve assumersi il rischio per la riscossione dell'imposta residua.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il termine "insolvenza" va necessariamente oltre a una incapacità temporanea del debitore di adempiere ai suoi obblighi finanziari. Deve trattarsi di una condizione duratura¹⁰. La semplice indisponibilità a pagare non è sufficiente¹¹. Non si tratta di un caso di insolvenza se l'assenza di mezzi si fonda sostanzialmente su una cessione di beni a favore della propria famiglia. I beni patrimoniali trasferiti possono senz'altro essere ricondotti relativamente a breve termine all'alienante. Sarebbe contrario al senso e allo scopo della limitazione della responsabilità se questa potesse essere fatta valere da una moglie, il cui marito ha provocato la propria assenza di mezzi a favore della moglie¹².

4.2 Determinazione dei fattori fiscali

Se un coniuge, in seguito all'insolvenza dell'altro coniuge, risponde solidalmente in modo limitato per la sua quota dell'imposta complessiva, quest'ultima, in base alla tassazione cresciuta in giudicato, deve essere determinata in una "procedura di responsabilità" separata che termina con una decisione impugnabile, una cosiddetta **decisione di responsabilità**.

Vanno osservati i seguenti criteri:

⁷ TF 3.10.2023, 9C_233/2023, consid. 4.3.7.

⁸ TF 3.10.2023, 9C_233/2023, consid. 4.1.

⁹ Circolare n. 30, cifra 6.2.1; Locher, op. cit., Art. 13 N 16; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., Art. 13 N 11.

¹⁰ TF 3.10.2023, 9C_233/2023, consid. 4.1; TF 2.4.2009, 2C_709/2008, consid. 4.2.

¹¹ TF 3.10.2023, 9C_233/2023, consid. 4.2.2; TF 29.3.2015, 2C_882/2015, consid. 3.1.

¹² TF 3.10.2023, 9C_233/2023, consid. 4.2.2; TF 12.8.2003, 2P.67/2003, in: StR 2003, pag. 897.

- Attribuzione dei redditi imponibili (da reddito da attività lucrativa, rendite, sostanza mobile e immobile [cfr. in proposito anche quanto segue], ecc.) al marito e alla moglie e suddivisione proporzionale dell'importo dell'imposta (sul reddito) della tassazione già cresciuta in giudicato.
- Di principio, attribuzione della sostanza mobile e immobile, nonché dei relativi ricavi al rispettivo proprietario. Se per la sostanza mobile i rapporti di proprietà non sono chiari, l'attribuzione avviene in ragione della metà ciascuno. In questo caso, una suddivisione diversa deve essere fatta valere e documentata dal contribuente.
- L'attribuzione dei debiti, degli interessi passivi, nonché delle deduzioni con un nuovo calcolo dell'importo dell'imposta in base all'aliquota fiscale conformemente alla tassazione già cresciuta in giudicato avviene solo su espressa richiesta del contribuente (eventualmente in una procedura di opposizione).
- Decisione e rimedi giuridici: i fattori fiscali e le prestazioni fiscali che spettano ai singoli coniugi vanno comunicati con una decisione di tassazione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LIG. Per quanto riguarda questa decisione di responsabilità, al coniuge interessato spetta un limitato diritto di opposizione (cfr. sotto, punto 5).
- L'invio della decisione deve avvenire tramite lettera raccomandata.
- La competenza per emanare la decisione di responsabilità spetta al commissario fiscale.

5. DIRITTO PROCEDURALE: TITOLO DI RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE

Nei Grigioni le decisioni di tassazione sono a nome sia del marito che della moglie. Si pone ora la domanda se tali decisioni rappresentino un titolo di rigetto dell'opposizione definitivo in caso di responsabilità solidale illimitata e limitata.

Poiché l'importo dovuto dell'imposta complessiva figura sulla decisione di tassazione, quale titolo di rigetto dell'opposizione definitivo nei confronti **del coniuge che risponde in modo illimitato** è sufficiente una decisione di tassazione che contenga il nome di entrambi i coniugi. In questo caso una decisione di responsabilità separata non è necessaria.

La situazione è diversa nei casi in cui ogni coniuge **risponde** solo per la propria **quota all'imposta complessiva**. Se l'Amministrazione delle imposte vuole chiamare in causa un coniuge solo per la sua quota all'imposta complessiva (cfr. art. 13 cpv. 1 LIG, risp. art. 13 cpv. 1 LIFD), per lo svolgimento di successo della procedura di rigetto dell'opposizione deve emanare una **decisione di responsabilità separata** e impugnabile, dalla quale emerge esattamente la quota dell'imposta a suo carico¹³e che rappresenti in seguito un titolo di rigetto dell'opposizione definitivo ai sensi dell'art. 155 cpv. 3 LIG in unione con l'art. 80 LEF. Il coniuge interessato ha poi la possibilità di sollevare opposizione contro questa decisione (cfr. art. 137 segg. LIG, risp. art. 132 seg. LIFD). Poiché il passaggio in giudicato della tassazione dei fattori complessivi alla base di questa decisione non è interessato dalla decisione di responsabilità¹⁴, l'oggetto di

¹³ Locher, op. cit., Art. 13 N 17.

¹⁴ Circolare n. 30, cifra 6.2.4.

questa opposizione può essere solo la questione se il debito fiscale a carico del rispettivo coniuge sia stato calcolato in modo corretto, ovvero se i fattori siano stati distribuiti correttamente; **non** sono per contro **ammesse** eccezioni relative all'obbligo fiscale oggettivo e soggettivo, nonché relative all'**ammontare dei fattori fiscali**. Poiché i fattori complessivi nella procedura di tassazione ordinaria sono stati fissati con valore legale, la loro verifica non è più giustificata¹⁵.

¹⁵ Locher, op. cit., Art. 13 N 18.